

ESENTE PRESENTAZIONE - ESENTE BOLL. - ESENTE DIRITTI



18894.10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

LAVORO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 34906/2006

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 3164/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron.

- Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Rep.
- Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere - Ud. 23/06/2010
- Dott. PAOLO STILE - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
- Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

31 AGO. 2010

SENTENZA

sul ricorso 34906-2006 proposto da:

CENNI PAOLA, TONELLI CARLA, CORBU GESUALDO, TRICHES
 LUCIA, LORRAI AGNESE, BONINCONTRO ANNA MARIA, MATARAZZO
 GISELDA, BUI ROBERTO, PASSERI BRUNO, BERNARDIS FRANCA,
 TADDEO VINCENZINA, PARRELLA GIOVANNI, VERDIROSI ENRICO,
 ZANELLO GIANCARLO, CERRONI BENIAMINO, MICCINILLI
 ROBERTO, DONATI FRANCESCO, PALMARI ARNALDO, CICCULLO
 ANNA MARIA, PACCHIERINI DANIELA, CAPOTOSTI CARLO,
 BELARDO SALVATORE, PANDOLFI ENRICO, BUONSANTE GIOVANNI,
 SEIDITA GIOVANNI, DI GIAMMARINO MASSIMO, MAURO

2010

1905

FRANCESCO, RICCI MARIA TERESA, GARGIULO STEFANO, BORZI ALBERTO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato ANDREONI AMOS, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

SIDA - SOCIETA' ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;

- intimata -

e sul ricorso 3164-2007 proposto da:

SIDA - SOCIETA' ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

BUONSANTE GIOVANNI, MICCINILLI ROBERTO, BERNARDIS FRANCA, CENNI PAOLA, MAURO FRANCESCO, TADDEO VINCENZINA, VERDIROSI ENRICO, BORZI ALBERTO, BONINCORTO ANNA MARIA, CICCULLO ANNA MARIA, PACCHERINI DANIELA, PANDOLFI ENRICO, GARGIULO STEFANO, DI GIAMMARINO MASSIMO, TONELLI

CARLA, CORBU GESUALDO, CERRONI BENIAMINO, DONATI
FRANCESCO, BUI ROBERTO, PASSERI BRUNO, LORRAI AGNESE,
ZANELLO GIANCARLO, PALMARI ARNALDO, TRICHES LUCIA, RICCI
MARIA TERESA, CAPOTOSTI CARLO, BELARDO SALVATORE,
MATARAZZO GISELDA, SEIDITA GIOVANNI, PARRELLA GIOVANNI;

- intimati -


avverso la sentenza n. 5347/2005 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 12/12/2005 R.G.N. 3518/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/06/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;

udito l'Avvocato AMOS ANDREONI;

udito l'Avvocato GIOVANNI G. GENTILE per delega PESSI
ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per: accoglimento del 3° motivo del ricorso principale,
rigetto del 1° e 2°, rigetto dell'incidentale.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva in parte l'opposizione, avanzata dai lavoratori in epigrafe, avverso lo stato passivo della società SIDA, di cui erano stati dipendenti, posta in liquidazione coatta amministrativa. In particolare la Corte di appello modificava il predetto stato passivo ammettendo in via privilegiata solo gli importi corrispondenti agli interessi legali maturati, nel trimestre 26 luglio/25 ottobre 1993 sul TFR. Respingeva, però, la Corte del merito le istanze di ammissione allo stato passivo concernenti, la rivalutazione monetaria, l'indennità di mancato preavviso e le maggiorazioni retributive relative alle festività cadute di domenica.

I giudici di appello, richiamando la sentenza n.1508 del 2002 della Cassazione, ritenevano infondata l'istanza di ammissione allo stato passivo dell'indennità di mancato preavviso, stante la previsione testuale dell'art. 5 del dl 576/78 e la riassunzione dei ricorrenti presso la

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping lines that form a distinctive shape, possibly representing the initials of the author.



cessionaria Previdentia spa subito dopo la cessazione *ope legis* del rapporto di lavoro con la Sida spa, a seguito della sua messa in liquidazione coatta amministrativa. Né mancavano di rilevare, detti giudici, l'inapplicabilità della invocata normativa comunitaria, afferente il trasferimento d'azienda e i licenziamenti collettivi, trattandosi, nella specie, di una differente fattispecie caratterizzata da licenziamento *ope legis* seguito da immediata riassunzione dei soggetti interessati. Quanto alle differenze retributive per maggiorazioni concernenti le festività coincidenti con la domenica la Corte territoriale confermava la sentenza impugnata in punto di accoglimento dell'eccezione di prescrizione rilevando, inoltre, la non incompatibilità di detta eccezione con l'assunto d'inesistenza del credito per mancata prova. Riconosceva, infine, la Corte in parola, la spettanza dei soli interessi sulla tardiva corresponsione del TFR avendo la controparte riconosciuto il diritto agli interessi sul TFR. Respingeva, di contro, il capo della domanda relativo alla rivalutazione monetaria "trattandosi d'interessi, e non già di

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' followed by a vertical line.



somma in conto capitale, per il generale divieto di anatocismo".

Avverso questa sentenza i lavoratori in epigrafe ricorrono in cassazione sulla base di tre censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso la società STDA in liquidazione coatta amministrativa che propone impugnazione incidentale assistita da due motivi, precisati da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l'impugnazione della stessa sentenza.

Con la prima censura i ricorrenti principali denunciano violazione dell'art. 2112 cc, nel testo modificato dall'art. 47, comma 3, della legge n. 428 del 1990 in combinato disposto con l'art. 24 della legge n.223 del 1991.

Contestano i ricorrenti la ritenuta inapplicabilità della direttiva 77/187//CEE e 75/129/CEE. Sottolineano al riguardo che la STDA, nel momento in cui è stata sottoposta in liquidazione, rientrava nel novero della pubblica amministrazione allargata in quanto rappresentata

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes.



nella persona del Commissario liquidatore, quindi, il licenziamento va imputato alla liquidazione coatta amministrativa e non alla società. Rimarcano l'identità tra l'oggetto delle direttive ed il caso di specie.

La censura è infondata.

Invero nella giurisprudenza di questa Corte è oramai diritto vivente il principio in base al quale in tema di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa assicurativa, con trasferimento di portafoglio e del personale ad altra impresa cosiddetta "cessionaria" (art. 5 del D.L. 576/1978, art. 10 D.L. 857/1977), la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'impresa in LCA è assimilabile, sotto il profilo morfologico e funzionale al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e non anche alla risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 2119 cod. civ.), con la conseguenza che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso va legittimamente riconosciuta ai soli dipendenti non riassunti in servizio dall'impresa cessionaria, e non anche a quelli che l'impresa

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, located on the right side of the page.



stessa abbia, invece, assorbito nei quadri del proprio personale, ex art. 5 comma secondo del D.L. 738/1978 (Cass. 12 ottobre 1993 n. 10086, Cass 25 ottobre 2002 n. 15058 cui adde Cass. 7 luglio 2008 n. 18565 e Cass 24 marzo 2009 n. 7046).

Nell'individuare la ratio della menzionata previsione questa Corte ha rimarcato come il disposto del secondo comma del citato articolo 5 - dalla cui lettera si evince con certezza che il personale riassunto dall'impresa cessionaria non ha diritto, ancorché si verifichi la risoluzione del rapporto con il precedente datore di lavoro, alla indennità sostitutiva del preavviso - non può essere correlato a una (inesistente) ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ma trova la sua giustificazione nel principio secondo il quale scopo del preavviso, in caso di recesso intimato dal datore di lavoro, è quello di permettere al lavoratore la ricerca di un'altra occupazione e poiché per legge tale ricerca non è necessaria, la risoluzione del contratto, comportando la contemporanea assunzione dei lavoratori da parte dell'impresa

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke at the end.



cessionaria, ne determina e ne giustifica l'esclusione del pagamento dell'indennità.

Ritiene questo Collegio di ribadire in questa sede per ragioni di nomofilachia il suddetto principio.

Né il richiamo alle direttive comunitarie in tema di trasferimento d'azienda, licenziamenti collettivi e sulla tutela in caso d'insolvenza può comportare, ai fini della loro applicazione, il venir meno della natura e della funzione sostanziale dell'indennità sostitutiva del preavviso. In altri termini una volta esclusa la spettanza, nel caso in esame, dell'indennità sostitutiva del preavviso perché alla cessazione del rapporto di lavoro è seguita la immediata riassunzione dei lavoratori da parte dell'impresa cessionaria, riconoscere il diritto a siffatta indennità, sia pure in applicazione delle citate Direttive, significherebbe negare la funzione stessa dell'indennità in questione e riconoscere conseguentemente - e non in coerenza con la ratio delle predette Direttive (che non consentono di assegnare alla indennità di cui si discute una diversa funzione) - il diritto a percepire una

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located on the right side of the page.



mera somma di denaro non giustificata da alcuna causa e per di più in una lettura dell'impianto normativo non costituzionalmente orientata venendosi a determinare delle evidenti disparità di trattamento rispetto ai lavoratori licenziati e non immediatamente assunti dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Tanto del resto, giustifica sul piano logico-giuridico il riconoscimento, appunto, dell'indennità in questione a coloro i quali licenziati non vengono immediatamente riassunti come nel caso dei dirigenti (V. Cass. Cass. 7 luglio 2008 n. 18565 cit.).

Con la seconda censura i ricorrenti deducono violazione dell'art. 2955, n.2, cod.civ. in combinato disposto con l'art. 2959 cod. civ. e con gli artt. 1 e 2 legge n. 260 del 1949, nonché motivazione contraddittoria.

Assumono i ricorrenti l'inammissibilità della accolta eccezione di prescrizione presuntiva del credito, afferente le maggiorazioni retributive relative alle festività non godute in quanto coincidenti con la domenica, perché contraddetta

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line.



dalla pregiudiziale contestazione in ordine alla
esistenza del debito.

La censura è infondata.

Premesso che secondo questa Corte in tema di
prescrizioni presuntive, l'indagine sul contenuto
delle dichiarazioni della parte (o del suo
comportamento processuale), al fine di stabilire
se importino o meno ammissione della non avvenuta
estinzione del debito agli effetti dell'articolo
2959 cod. civ., dà luogo ad un apprezzamento di
fatto, incensurabile in sede di legittimità, se
congruamente motivato sulle ragioni all'uopo
adottate dal giudice del merito in quanto
confacenti e coerenti (Cass. 16 ottobre 2006 n.
2218), rileva il Collegio che la Corte del merito
esclude la "decadenza" dall'eccezione di
prescrizione presuntiva sul presupposto che la
controparte ha contestato, contemporaneamente, il
credito ex adverso azionato perché "non provato".

Non ritiene questa Corte che le ragioni poste a
base dell'argomentazione della Corte territoriale
siano contraddittorie o non confacenti. Infatti
l'assunto della mancanza di prova del credito
vantato da controparte non equivale a negazione,



sotto il profilo sostanziale, di esistenza del debito, ma piuttosto a rilievo di ordine processuale che impedirebbe l'accoglimento della domanda.

Con il terzo motivo i ricorrenti principali allegano violazione dell'art. 429 cod. proc. civ. Rilevano che la Corte di appello non ha tenuto erroneamente conto che la rivalutazione monetaria trova pacifica applicazione anche con riguardo alla liquidazione coatta amministrativa e prescinde del tutto dalla colpa nel ritardo del pagamento.

Con la prima censura del ricorso incidentale la società in liquidazione coatta amministrativa denuncia violazione degli artt. 1218 e 1224 cod. civ. nonché contraddittoria motivazione. Allega che la Corte del merito ha erroneamente interpretato quanto da essa liquidazione affermato in comparsa relativamente al riconoscimento della spettanza degli interessi. Sostiene, inoltre, che questi non sono dovuti non essendovi un colpevole ritardo.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale la società in liquidazione coatta amministrativa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J.', located on the right side of the page.



deduce motivazione contraddittoria in quanto, afferma, la Corte territoriale prima asserisce che il pagamento del TFR è avvenuto in tempi congrui e, poi, riconosce, la spettanza degli interessi legali.

Il terzo motivo del ricorso principale e quelli dell'impugnazione incidentale vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica.

E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la disciplina degli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) dei crediti di lavoro dettata dall'art. 429 cod. proc. civ. differisce da quella di diritto comune per le seguenti tre caratteristiche: a) la liquidazione del maggior danno è effettuata dal giudice d'ufficio e senza la necessità di una apposita domanda da parte del lavoratore; b) gli accessori decorrono dal giorno in cui matura il credito indipendentemente dai presupposti previsti dall'art. 1219, comma secondo, cod. civ. per la mora ex re; c) l'elemento della colpa del datore di lavoro è irrilevante ai fini dell'imputabilità del ritardo nell'adempimento

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line.



(Vedi Sent. Corte costituzionale n. 207 del 1994 e Cass. 28 dicembre 1998 n. 1285 nonché Cass. 15 aprile 1996 n. 3513).

In particolare, poi, con riguardo alla liquidazione coatta amministrativa di compagnia di assicurazione, questa Corte ha sancito che il meccanismo di cui all'art. 429 cod. proc. civ. riguardo ai crediti di lavoro rimane fermo per effetto della declaratoria d'incostituzionalità (Corte cost. sent. n. 204 del 1989) del combinato disposto dell'art. 59 legge fall. e 429, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la rivalutazione di detto credito tra l'apertura del fallimento e la definitività dello stato passivo, nonché dell'art. 55, primo comma, e 54, terzo comma, legge fall., nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti su tali crediti nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento (Cfr. Cass. 17 novembre 1994 n. 9705 e Cass. 25 ottobre 2002 n. 15058 la quale ha precisato che la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 59 della legge fallimentare, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo alla dichiarazione di

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line.



fallimento e fino al momento in cui lo stato passivo divenga definitivo - Corte Cost., sentenza n. 204 del 1989, cui ~~adde~~ Corte Cost. n. 567 del 1989 - con riferimento al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione controllata). ^{Principi questi che} ~~trovano~~ ^{trovano} applicazione non soltanto in caso di fallimento, ma anche di liquidazione coatta amministrativa di compagnia di assicurazione, giusta ^è disposto dell'art. 201 della citata legge fall., che espressamente sancisce l'applicabilità, alla procedura di LCA, di tutte le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, sez. II, della detta legge. Il rinvio ~~de quo~~, difatti, deve intendersi operato al testo vigente del citato art. 59 legge fall., così come modificato per effetto della predetta declaratoria di incostituzionalità, con la conseguenza che anche i crediti vantati dai lavoratori delle compagnie assicurative poste in LCA sono suscettibili di rivalutazione dall'inizio della procedura concorsuale sino al deposito dello stato passivo.

A tale riguardo è opportuno rimarcare - a conclusione del precedente excursus sulla problematica scrutinata - come questa Corte abbia



già precisato che la ratio dell'art. 59 l.fall. - quale risulta dalla sentenza additiva n. 204 del 1989 del giudice delle leggi - è, in riferimento al dato temporale, quella di riconoscere la rivalutazione del credito fino al momento della definitiva quantificazione dello stesso nell'ambito di un contesto di accertamento unitario che non determina attenuazione della *par condicio creditorum* in ragione di diverse scadenze della rivalutazione dei crediti ammessi (Cf. Cass., 25 ottobre 2002 n. 15058 cit. che ha anche precisato come il diverso articolarsi della procedura di verifica del passivo nella liquidazione coatta amministrativa rispetto al fallimento non giustifica una diversa determinazione della data di riferimento terminale della rivalutazione dei crediti).

E' quindi, corretta la impugnata sentenza in punto di riconosciuta spettanza d'interessi legali a prescindere dalla colpa nel ritardo del soggetto debitore. Conseguentemente il ricorso incidentale va respinto.

Non è, invece, conforme al diritto la detta sentenza in punto di disconosciuta rivalutazione monetaria dei crediti vantati dai lavoratori e,



pertanto, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale la sentenza impugnata va in parte *qua* annullata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che procederà all'esame del suddetto motivo attinente al disconoscimento della rivalutazione dei crediti dei lavoratori di cui in epigrafe.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta nel resto il ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 GIUGNO 2010

Il Presidente

Dott. Guido Vidiri

Il Consigliere est.

Dott. Giuseppe Napolitano

IL CANCELLIERE

Giuseppe Sordani

Depositato in Cancelleria

31 AGO. 2010



oggi

IL CANCELLIERE

Giuseppe Sordani



SENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
E DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533

